



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

A TUTTI RESPONSABILI DI SETTORE

ALL ECONOMO

E PC

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DIRETTIVA 4/2016

OGGETTO: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CORRETTO UTILIZZO CODICI CIG. ISTRUZIONI OPERATIVE.

1. ASPETTI GENERALI SULLA TRACCIABILITÀ.

Si emana tale direttiva per chiarire al meglio il significato degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e dell'acquisizione del CIG, **nonché del divieto assoluto di circolazione di denaro contante in senso all'amministrazione.**

A seguito dell'entrata in vigore della L. 13 agosto 2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", e della successiva modifica, di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217), alcune modalità operative, inerenti l'affidamento ed il pagamento delle prestazioni, correlate ai contratti di lavori - servizi - forniture, hanno subito rilevanti modificazioni.

Come da chiarimenti e ampia casistica che è possibile rinvenire sul portale dell'A.N.A.C, la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta essenzialmente negli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e, comunque, collegata da ultimo alla l. 190/2012, che associa la tracciabilità dei flussi finanziari alla garanzia di trasparenza e anticorruzione. Si tratta in sostanza di uno degli **strumenti diretti a contenere la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nell'attività di esecuzione delle commesse pubbliche**; la finalità specifica è quella di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzazione del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali utilizzazioni degli stessi da parte di imprese malavitose.

Ai fini dell'applicazione della normativa citata, per garantire la tracciabilità dei pagamenti, su tutti gli strumenti di pagamento consentiti (conti correnti dedicati; strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità), dovrà essere indicato il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e qualora l'intervento sia qualificato come "investimento", ai sensi della L. 16 gennaio 2003, n. 3, anche il Codice Unico di Progetto (C.U.P.)

L'indicata disciplina normativa, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, deve essere osservata per i pagamenti riguardanti l'intera filiera, compresi quindi quelli che riguardano gli eventuali subappaltatori ed



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

a tutti i soggetti che interverranno a qualunque titolo nel ciclo della realizzazione dei lavori - servizi - forniture, anche con noli a caldo ed a freddo, forniture di beni, prestazioni e servizi (trasporti, movimenti di terra, smaltimento terra e rifiuti, ecc.), ivi inclusi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti od ordinativi.

1.1 CONTI CORRENTI DEDICATI E LA COMUNICAZIONE DEGLI STESSI.

L'art. 3 della legge n. 136 citata stabilisce che tutti i soggetti che operano nell'ambito dei lavori, servizi e forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'espressione "anche in via non esclusiva" è stata chiarita dall'art. 6 del D.L. n. 187, secondo cui va interpretata nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione all'amministrazione appaltante, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

In tal modo:

- non è necessario aprire un conto corrente per ogni commessa pubblica;
- un conto corrente può essere utilizzato per più commesse, così come per una commessa si possono utilizzare più conti correnti;
- sul conto corrente dedicato ad una o più commesse pubbliche possono transitare anche operazioni relative ad attività diverse, ad esempio relative all'attività di edilizia privata dell'impresa.
- non è necessaria l'accensione di un nuovo conto, ma si può utilizzare come conto corrente dedicato ad una o più commesse anche un conto corrente già esistente;
- in ogni caso è necessario comunicare all'amministrazione appaltante gli estremi identificativi del conto sul quale saranno effettuate le operazioni finanziarie relative alla commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In definitiva, dunque, il concetto di conto dedicato si sostanzia nell'obbligo di indicarne gli estremi all'amministrazione.

La comunicazione deve essere effettuata nel termine di sette giorni dall'accensione del conto, ovvero, nel caso di utilizzazione di un conto preesistente, entro sette giorni dalla sua destinazione alla commessa pubblica, in ogni caso prima che venga effettuata un'operazione finanziaria relativa alla commessa cui viene dedicato, secondo quanto precisato dall'Autorità di vigilanza (determinazione n. 8/2010).

Il comma 7, dell'art. 3, legge n. 136 impone ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente o dei conti correnti bancari o postali sui quali saranno effettuate le operazioni finanziarie relative all'appalto pubblico; le generalità ed il codice fiscale, delle persone autorizzate ad operare su di essi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

Si tratta di obblighi nei quali, in definitiva, si sostanzia il concetto di "conto dedicato" e che servono a spiegare la circostanza che tali obblighi siano soggetti alle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010.

In particolare l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta una sanzione da 500 a 3.000 euro.

Si ricorda, in ogni caso, che l'obbligo di comunicazione grava su ciascuno dei soggetti della filiera e dunque anche sui subappaltatori o subcontraenti ugualmente tenuti alla tracciabilità, i quali devono rendere le informazioni direttamente alla stazione appaltante e non per il tramite dell'appaltatore.

Sempre a proposito dell'obbligo di comunicazione, nella determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Autorità adotta un'interpretazione prettamente pratica. Viene, infatti, previsto che, data la possibilità che un fornitore **abbia stipulato più contratti con la medesima stazione appaltante, questi possa comunicare una sola volta gli estremi del conto corrente dedicato, specificando che farà riferimento a quest'ultimo per tutti i rapporti contrattuali presenti e futuri dei quali sarà parte**

In definitiva sarà obbligo per la stazione appaltante e dunque per ogni responsabile di Settore e dell'economista che agisca in tale veste richiedere al momento dell'affidamento (acquisto) la dichiarazione del conto corrente dedicato corredata dai soggetti che hanno potere di agire sul conto medesimo. La stessa dovrà essere comunicata al Ragioniere Capo unitamente alla determinazione di liquidazione in modo che il mandato di pagamento sia effettuato solo sul conto indicato, essendo nullo ogni diverso pagamento.

A causa del fatto che le prescrizioni sulla tracciabilità anzidette non operano *ex lege*, ma devono essere puntualmente prescritte, particolare rilievo ha l'inserimento di tali disposizioni nelle clausole contrattuali tali che dovranno far parte integrante e sostanziale del contratto stipulato, a pena di recesso dallo stesso e applicazione della relativa sanzione. Ciò è tanto più importante quanto la sanzione prevista dalla legge, che, seppure non prevede norme di eterointegrazione del contratto, sanziona con la nullità il contratto che non preveda la clausola sul rispetto degli obblighi di tracciabilità anzidetti. Si richiama dunque l'attenzione sulla necessità di adeguare nel senso sopra indicato anche i cosiddetti **ordini per le forniture** che si utilizzano nella prassi commerciale. **Il controllo sulla presenza della clausola di tracciabilità nel contratto è onere della stazione appaltante** (comma 9). A quest'ultima debbono essere, pertanto, trasmessi tutti i contratti della filiera.

1.2 GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Tutte le operazioni finanziarie relative ai lavori, servizi e forniture pubblici (che, come detto, devono essere registrati su conti dedicati) devono essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

L'Autorità di vigilanza, con la determinazione n. 8/2010, ha contribuito ad individuare gli **strumenti alternativi al bonifico**, chiarendo che, per assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, essi devono essere idonei a contenere materialmente **i codici identificativi della commessa**.

2. LE FUNZIONI DEL CIG

Gli elementi che consentono di ricostruire il flusso finanziario connesso alle commesse pubbliche sono costituiti dai **codici che devono essere necessariamente inseriti negli strumenti di pagamento utilizzati dall'amministrazione appaltante e dai contraenti privati**.

Si tratta in primo luogo del **codice identificativo di gara (CIG)**.

Il codice CIG (codice identificativo di gara) assolve – tra le altre – anche la funzione (attribuita dalla legge n.136/2010) di individuare univocamente **(tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture**, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Vi sono, tuttavia, alcune fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG, al fine precedentemente indicato; sempre in relazione a tale argomento, la FAQ A12 sulla tracciabilità (cui si rimanda per il necessario dettaglio) ha sufficientemente chiarito la casistica delle esclusioni, tra le quali figurano, ad esempio, gli affidamenti diretti a società in house e le spese effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale, **fermo restando che tali ultime spese** – che non originano da contratti d'appalto e per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – **devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, recante il dettaglio dei beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze imprevedute, nei limiti di importo delle relative spese**. Nei casi suindicati è quindi ammissibile che il campo di indicazione del CIG non venga valorizzato, non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello stesso. **Tuttavia - al fine di evitare qualsiasi rischio che la mancanza del relativo dato possa essere letta come volontaria omissione informativa da parte delle amministrazioni tenute alla pubblicazione - in tutte le fattispecie di contratti per i quali non era prevista l'acquisizione di un CIG o di uno SmartCIG (ad esempio, per spese le 'economali'), il campo CIG deve essere valorizzato con il valore 000000000 (10 zeri)**. Nulla vieta che le spese economali siano assoggettate ad acquisizione di Smart Cig.

2.1 ISTRUZIONI OPERATIVE SULL'ACQUISIZIONE DEL CIG.

Come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nella propria determinazione del 3 novembre 2010, il CIG deve essere richiesto per tutti i contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto. La richiesta del CIG è a carico delle Amministrazioni che intendono avviare una procedura finalizzata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il CIG va acquisito prima di avviare la procedura finalizzata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture e deve essere riportato nella determina a contrarre (primo atto



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

di avvio della procedura di gara, sia aperta che negoziata) nell'avviso pubblico, nella lettera di invito e nella richiesta di offerta comunque denominata.

L'assegnazione del CIG avviene per via telematica, attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo <https://simog.avcp.it/AVCP-SimogWeb>, seguendo le istruzioni riportate; se non ci si è già accreditati, sarà necessario farlo prima di richiedere il CIG.

Per poter accedere al servizio come Stazione Appaltante occorre:

1. Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti
2. Richiedere il profilo di "Responsabile del procedimento ex art. 10 D.LGS. 163/2006" associato al soggetto rappresentato "Stazione Appaltante" dalla pagina di creazione profili.
3. Accedere al servizio L'attribuzione del CIG comporta anche un obbligo di contribuzione a favore dell'Autorità Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la quale già nella determina a contrarre, fase in cui avviene la "prenotazione di impegno" dovrà essere prevista ai fini contabili la copertura economico- finanziaria e dovrà esser data eventuale comunicazione alle ditte partecipanti del contributo da pagare all'autorità posto a loro carico. Restano esentati dagli obblighi di tracciabilità i contratti relativi a: - lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta; - affidamenti ad enti in house; - incarichi di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa (prestazioni professionali, di lavoratori autonomi, di consulenti, e i cd. co.co.co.) ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2.2 LO SMART-GIG.

Le Stazioni Appaltanti possono ottenere CIG in modalità semplificata o carnet di CIG. Il CIG ottenuto in questa modalità può essere utilizzato solo ed esclusivamente per micro-contrattualistica. Il CIG rilasciato in modalità semplificata è immediatamente distinguibile dal CIG rilasciato dal SIMOG per iniziare con una lettera e non con cifre ed è rilasciato utilizzando il seguente indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SistemaRilascioCIG_SmartCig.

Equivale a falsa dichiarazione all'autorità la richiesta di smart-cig oltre i casi strettamente consentiti dalla legge.

La distinzione tra i due tipi di CIG (senza voler introdurre in questa sede il concetto di CIG-master di cui si tratterà separatamente) è fondamentale e costituisce oggetto di controllo in sede di pubblicazione dei dati di gara ai fini dell'assolvimento agli obblighi di trasparenza ex d.lgs. 33/2013. E' altresì importante evidenziare che **ad ogni CIG equivale una e una sola procedura.**

Non è ammesso e può costituire oggetto di sanzione economica e disciplinare e la comunicazione alla prefettura per violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari acquisire un unico CIG per



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

procedure differenti (es. acquisto libro e pagamento energia elettrica), salvo che non siano tra loro collegate e complementari e descritte nella determinazione a contrarre.

3. IL CODICE CUP

Per quanto riguarda il CUP (codice unico di progetto) esso è obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003 e delle delibere CIPE di attuazione, per i progetti di investimento pubblico.

In proposito si specifica che tutti i progetti relativi ai lavori, salvo quelli aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria, sono da considerare progetti di investimento. Il CUP deve essere richiesto dall'ente o soggetto aggiudicatore (delibera CIPE n. 143/2002). Perciò nell'ipotesi che non sia noto, le imprese dovranno richiederlo alla stazione appaltante.

I privati concessionari ed i privati titolari del diritto a costruire, che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori, dovranno richiedere il CUP direttamente alla struttura di supporto CUP che opera presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'assegnazione del CUP avviene per via telematica, collegandosi al sito cupweb.tesoro.it.

Il Nuovo Codice dei Contratti pubblici, all'articolo 21 indica che il CUP deve essere indicato già nella scheda della programmazione triennale dei lavori pubblici.

Date le particolari implicazioni e sanzioni collegate al mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, il rispetto della presente direttiva operativa sarà oggetto dei controlli preventivi di legittimità sugli atti di liquidazione e sui contratti. Si confida nella collaborazione per l'introduzione di prassi che potranno essere oggetto di appositi e programmate riunioni di chiarimento.

Ai fini di cui sopra si allegano i moduli di dichiarazione del conto dedicato.

Altavilla Milicia, lì 30.04.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIAGIOVANNA MICALIZZI